

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1954

(37^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Modificazioni al decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, numero 1198, concernente la istituzione del punto franco del porto di Genova » (476) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 549, 551, 552
CENINI, <i>relatore</i>	549, 550, 551, 552
FORTUNATI	551
RODA	550, 551

« Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, numero 36, concernente provvedimenti per i militari della Guardia di finanza mutilati o invalidi della guerra 1940-1945 » (529) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	553
RODA	553
TOMÈ, <i>relatore</i>	553

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Mariotti, Negroni,

Pesenti, Piola, Roda, Schiavi, Selvaggi, Spagna Spagnolli, Tomè e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Valenzi è sostituito dal senatore Flecchia.

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Cortese.

BRACCESI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, concernente la istituzione del punto franco del porto di Genova » (476) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, concernente la istituzione del punto franco del porto di Genova », già approvato dalla Camera dei deputati.

CENINI, *relatore*. Avendo già svolto nella seduta precedente la mia relazione, debbo dare ai colleghi soltanto qualche informazione che mi è stata chiesta.

Mi è stato domandato come è composto il Consorzio che gestisce il porto di Genova. Il Consorzio è costituito dallo Stato, dalla Provincia e dai Comuni e dall'Ente dirigente il servizio ferroviario nel porto di Genova. Il Consorzio è un ente autonomo

delegato alla gestione del porto di Genova. Il Consorzio è stato costituito con la legge del 12 febbraio 1903, n. 50, che all'articolo 1 stabilisce: «È costituito un Consorzio obbligatorio avente mandato di provvedere con gli speciali fondi attribuitigli, all'esecuzione delle opere, alla gestione ed al coordinamento dei servizi nel porto di Genova. Il Consorzio ha la durata di sessanta anni e provvede direttamente: 1°) all'amministrazione dei fondi e dei proventi assegnatigli; 2°) all'esecuzione delle opere portuali ordinarie e straordinarie, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riparazione delle opere stesse e di quelle già esistenti nel porto di Genova; 3°) alle spese per impianti ferroviari di qualunque genere sulle calate e per le linee di accesso destinate al servizio del porto; 4°) ai servizi marittimi portuali contemplati nella parte prima, titolo 3° del Codice per la Marina mercantile, salve le eccezioni risultanti dall'ultimo comma del presente articolo; 5°) a promuovere nelle forme legali e con tutti i mezzi che potranno rientrare nella sua competenza, il coordinamento ed il miglioramento degli altri servizi svolgentisi nel porto, nonché a regolare e disciplinare in simile maniera ogni genere di prestazione dell'opera personale fatta dagli individui addetti ai lavori ed ai servizi del porto; 6°) alle spese di qualunque natura necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate.

«È peraltro escluso dalle competenze del Consorzio tutto quanto concerne opere, servitù e servizi militari di terra e di mare, servizio di pilotaggio, polizia giudiziaria e giurisdizionale penale marittima del porto, pubblica sicurezza, sanità, dogana».

Il senatore Trabucchi aveva anche domandato se con altra legge non fosse stato già prorogato il termine riguardante la durata del Consorzio del porto di Genova. Difatti con un disegno di legge approvato dalla Commissione della difesa del Senato (disegno di legge precedentemente approvato anche dalla Camera dei deputati e quindi legge), riguardante la costruzione dell'aeroporto Genova-Sestri, nel suo articolo 11 è detto: «La durata del Consorzio autonomo del porto di Genova, prorogata al 30 giugno 1973 con l'articolo 5 del decreto legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1948,

n. 1198, è ulteriormente prorogata al 30 giugno 1984. L'applicazione delle tasse e delle sopratasse di cui all'articolo 25 del testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni, è parimenti prorogata al 30 giugno 1984». Invece nell'articolo 5 del presente disegno di legge in discussione la durata è prorogata al 30 giugno 1983. Quindi è opportuno e necessario rivedere l'articolo 5, di cui propongo la soppressione.

Mi è stato inoltre domandato se gli impianti industriali seguiranno la stessa sorte degli impianti portuali. Debbo dire che gli impianti portuali costruiti dal Consorzio del porto di Genova passeranno, alla scadenza del Consorzio stesso, allo Stato, mentre non passeranno in proprietà dello Stato gli impianti industriali di proprietà privata.

La delimitazione del punto franco del porto di Genova risulta da questa carta in mio possesso e da essa si può constatare come non vi si possano costruire dei grandi impianti industriali, i quali comunque restano subordinati all'autorizzazione dei Ministri interessati.

Propongo pertanto alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

RODA. L'ultima volta che abbiamo discusso di questo disegno di legge, oltre le considerazioni di altra natura, abbiamo fatto presente anche questa considerazione. Nella legge si dice che il Consorzio dovrà eseguire delle opere portuali di carattere ordinario e straordinario, però la legge non stabilisce entro quali termini ciò dovrà avvenire. Avevamo prospettato l'eventualità che nella legge stessa si stabilisse un termine quanto meno per le opere di carattere straordinario, come nuovi impianti, opere portuali, ecc.; io avevo appunto domandato se non fosse stato opportuno fissare un termine al Consorzio entro il quale avrebbe dovuto eseguire queste opere e il relatore si era impegnato di darmi una risposta su questo punto. In genere gli Enti pubblici, che hanno concessioni del genere, debbono compiere le opere di cui sono stati incaricati, entro un certo termine.

CENINI, *relatore*. Ma qui si tratta di un Consorzio composto, come ho detto, dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e dall'Ente

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

37ª SEDUTA (8 luglio 1954)

dirigente il servizio ferroviario nel porto di Genova, quindi è una cosa diversa.

FORTUNATI. La città di Genova però ha tutto l'interesse che certe opere siano compiute, perchè, se non vengono eseguite determinate opere, l'istituzione del punto franco si rende inoperante.

PRESIDENTE. Faccio presente che l'articolo 6 stabilisce: «L'articolo 12 è così modificato: "L'impianto di nuovi stabilimenti industriali e l'ampliamento o la trasformazione di quelli esistenti nell'ambito di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono subordinati alla preventiva autorizzazione del Ministro delle finanze, di concerto coi Ministri per la difesa, per i trasporti, per la marina mercantile, per i lavori pubblici, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero, e, ove occorra, con gli altri Ministri interessati"». Quindi mediante la preventiva autorizzazione del Ministro delle finanze si dà la possibilità al Ministro stesso di precisare le disposizioni di tempo e di modo con le quali dovranno essere compiute queste opere.

RODA. Allora siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1 e 3, del 2° comma dell'articolo 4, del 1° e 2° comma dell'articolo 5, dell'articolo 12 e del 3° e 4° comma dell'articolo 13 del decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, sono sostituite da quelle contenute nei seguenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

L'articolo 2 del suindicato decreto-legge è soppresso.

CENINI, *relatore*. In conformità con la mia richiesta di soppressione dell'articolo 5, chiedo che siano sopprese le parole «del primo e secondo comma dell'articolo 5»; di conseguenza là dove è detto «nei seguenti articoli 2, 3, 4, 5, 6

e 7» bisogna togliere il numero 5, di modo che il numero 6 diviene numero 5 e il numero 7 diviene numero 6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 1 è così modificato:

«È istituito nel porto di Genova un punto franco, che ai sensi dell'articolo 1 della legge doganale, testo unico approvato con legge 25 settembre 1940, n. 1424, è posto fuori della linea doganale.

Esso comprende le aree delimitate:

ad ovest dalla riva sinistra del Polcevera, dal lato esterno del Molo Nino Ronco e della congiungente della sua testata con la diga foranea;

a nord ed a ovest da una linea che, partendo dal limite del Demanio marittimo, sulla riva sinistra del Polcevera, segue a sud l'abitato di Sampierdarena fino al piede della rampa di accesso al piazzale dell'autostrada Genova-Valle Padana, escludendo il binario di corsa diretto al parco Forni e la zona necessaria agli impianti della nuova stazione ferroviaria a servizio del bacino di Sampierdarena e segue quindi il lato sud della rampa di accesso alla camionale nella nuova posizione prevista dal piano regolatore ferroviario per la rampa stessa; indi costeggia per un tratto in curva dal lato sud-ovest il futuro nuovo binario di collegamento fra i fasci del bacino di Sampierdarena con la stazione di San Benigno, proseguendo poi a fianco, lato sud-ovest del futuro raccordo, fra la zona franca ed il pontile San Giorgio, nonchè dal raccordo Concenter, per raggiungere normalmente la calata Concenter in un punto immediatamente ad ovest dello stabilimento della Concenter

stessa, a ricongiungersi attraverso lo specchio acqueo con la diga foranea a sud della diga stessa ».

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 3 è così modificato:

« La sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime di punto franco è riconosciuta con decreto del Ministro delle finanze ».

(È approvato).

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 4 è così modificato:

« Il Consorzio continuerà a provvedere al completamento, all'arredamento ed alla manutenzione delle opere portuali della zona destinata a punto franco, rimanendo a suo carico anche le opere di recinzione.

Il Consorzio medesimo è tenuto altresì a fornire gratuitamente i locali necessari per gli uffici ed i servizi doganali e per il personale di vigilanza ed a provvedere alla ordinaria manutenzione di essi, nonchè a fornire gratuitamente le aree ed i locali occorrenti per gli uffici ed i servizi ferroviari ».

(È approvato).

Art. 5.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 5 sono così modificati:

« La durata del Consorzio autonomo del porto di Genova, stabilita in sessanta anni dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto 16 gennaio 1936, n. 801, successivamente modificato, è prorogata al 30 giugno 1983.

L'applicazione delle tasse e sopratasse portuali di cui all'articolo 25 del testo unico approvato con decreto 16 gennaio 1936, n. 801, successivamente modificato, è prorogato al 30 giugno 1983 ».

CENINI, *relatore*. Propongo la soppressione dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione dell'intero articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

In conseguenza dell'approvazione della soppressione dell'articolo 5, l'articolo 6 diviene articolo 5 e l'articolo 7 diviene articolo 6. Ne do lettura:

Art. 5.

L'articolo 12 è così modificato:

« L'impianto di nuovi stabilimenti industriali e l'ampliamento o la trasformazione di quelli esistenti nell'ambito di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono subordinati alla preventiva autorizzazione del Ministro delle finanze, di concerto coi Ministri per la difesa, per i trasporti, per la marina mercantile, per i lavori pubblici, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, e, ove occorra, con gli altri Ministri interessati.

L'autorizzazione è richiesta anche per il mantenimento degli stabilimenti di ogni specie nell'ambito delle zone di cui al detto articolo 1, mano a mano che queste saranno incluse nel punto franco ».

(È approvato).

Art. 6.

Il terzo e quarto comma dell'articolo 13 sono così modificati:

« Le norme di attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro, per la difesa, per i trasporti, per la marina mercantile, per i lavori pubblici, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, sentito il Consiglio dei ministri ed udito il parere del Consiglio di Stato ».

Con lo stesso decreto saranno stabilite le condizioni alle quali potrà essere riconosciuta l'origine delle merci da estrarre dal punto franco, quando ciò sia richiesto per la concessione di particolari agevolanze, la facoltà riservata all'Amministrazione finanziaria nell'ambito del punto franco, anche rispetto alle per-

sone che possono esserne temporaneamente escluse; le norme intese a disciplinare l'ordine interno ed il movimento dei varchi, le incombenze spettanti all'Amministrazione del punto franco ai fini del regolare svolgimento dei servizi doganali, ferroviari e di vigilanza.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 36, concernente provvedimenti per i militari della Guardia di finanza mutilati o invalidi della guerra 1940-1945 » (529).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 36, concernente provvedimenti per i militari della guardia di finanza mutilati o invalidi della guerra 1940-1945 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TOMÈ, *relatore*. Col decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 1472, si concesse tra l'altro ai mutilati ed invalidi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica di carriera appartenenti alle tre Forze armate, il beneficio di aggiungere cinque anni al periodo di servizio effettivamente prestato ai fini della liquidazione della pensione ordinaria. Con questo provvedimento sostanzialmente si dava la possibilità agli interessati di fruire di un trattamento economico superiore a quello che avrebbero dovuto godere. La variazione incideva soltanto nella liquidazione. Con la legge di ratifica di questo decreto legislativo, che è del 18 dicembre 1952, si ampliarono i benefici e si consentì che i cinque anni valessero anche per la acquisizione del diritto alla pensione. In questa maniera si consentiva di beneficiare della pensione ordinaria anche al personale che non ne avrebbe avuto il diritto per insufficienza di periodo di prestazione di servizio utile. Questi vantaggi furono consentiti sol-

tanto per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica. Per i dipendenti del Corpo delle guardie di finanza si approvò una legge del 18 gennaio 1952, n. 36, con la quale si estesero i benefici del decreto legislativo accennato, si estesero cioè i vantaggi relativi alla liquidazione.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, fu ratificato nel dicembre 1952, cioè successivamente alla predetta legge, per cui non sono stati ancora concessi agli appartenenti al Corpo della guardia di finanza i vantaggi relativi all'anzianità. Si tratta in sostanza di perequare il trattamento tra gli appartenenti alle tre Forze armate e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza.

Per quanto riguarda la copertura si può ritenere che questa esista in quanto con l'articolo 2 si fa riferimento agli stanziamenti normali per le pensioni ordinarie. Si tratta di importi modesti, perchè per il 1953-54 l'importo occorrente per sistemare le posizioni è di lire 3.500.000; per gli esercizi successivi è di lire 1.500.000. Quindi, data l'elasticità propria dei capitoli di bilancio relativi alle pensioni, la copertura deve ritenersi esistente.

Propongo pertanto l'approvazione del disegno di legge.

RODA. Ci dichiariamo favorevoli al disegno di legge, poichè è giusto estendere anche alla Guardia di finanza il trattamento previsto per le tre Forze armate.

Per quanto riguarda l'onere, già precisato in 3 milioni e mezzo per l'esercizio finanziario scaduto il 30 giugno di quest'anno ed in un milione e mezzo per i successivi esercizi, riteniamo che la elasticità del nostro bilancio sia sufficiente a contenere queste piccole aggiunte.

PRESIDENTE. Prima di chiudere la discussione vorrei fare un'ultima osservazione. L'articolo 2 del disegno di legge stanza 3 milioni e mezzo per l'esercizio finanziario già scaduto. Noi in verità saremmo autorizzati ad utilizzare disponibilità dell'esercizio precedente soltanto fino al 30 giugno; oggi siamo già all'8 di luglio, tuttavia penso che lo stanziamento possa essere fatto, dato che il conto di giugno avrà una appendice suppletiva che va al 30 luglio.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)37^a SEDUTA (8 luglio 1954)

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, è computato sia ai fini del compimento della anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione ordinaria, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 4 gennaio 1949.

(È approvato).

Art. 2.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.500.000

per l'esercizio finanziario 1953-54 ed in lire 1.500.000 per gli esercizi successivi, si farà fronte con i fondi iscritti al capitolo n. 35 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il detto esercizio 1953-54 e con quelli dei capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari